



**COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI**  
**AREA METROPOLITANA DI PALERMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**  
**E ASSIMILABILI AGLI URBANI**

( approvato con delibera C.C. n. 33 del 22/07/2016 )

## **INDICE**

### **CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 5 - Competenze del Gestore del servizio
- Art. 6 - Competenze del Comune

### **CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

#### **TITOLO I - Principi generali**

- Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali
- Art. 8 – Classificazione delle utenze
- Art. 9 - La raccolta differenziata
- Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione
- Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani
- Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari
- Art. 13 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

#### **TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

##### **PARTE I GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DOMICILIARE**

- Art. 14 – Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte
- Art. 15 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 16 - Raccolta differenziata domiciliare
- Art. 17 - Esposizione per la raccolta domiciliare
- Art. 18 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori
- Art. 19 Raccolta domiciliare della frazione non recuperabile
- Art. 20 Raccolta domiciliare della frazione organica
- Art. 21 Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro e metallo
- Art. 22 Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica
- Art. 23- Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak

##### **PARTE II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DI PROSSIMITA'**

- Art. 24 Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte

##### **TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO**

- Art. 25- Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature
- Art. 26 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati
- Art. 27 - Raccolta Oli vegetali esausti di origine domestica
- Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie
- Art. 29 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
- Art. 30 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico
- Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici
- Art. 32 - Raccolta teli agricoli
- Art. 33 - Raccolta rifiuti ingombranti
- Art. 34 - Gestione dei rifiuti cimiteriali
- Art. 35 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

#### **TITOLO IV - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Art. 36 - Rifiuti abbandonati sul territorio

Art. 37 - Spazzamento

Art. 38 - Cestini stradali

Art. 39 - Pulizia dei mercati

Art. 40 - Animali domestici

Art. 41 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

Art. 42 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

Art. 43 - Altri servizi di pulizia

Art. 44 - Associazioni di volontariato

Art. 45 – Pulizia delle aree private

#### **CAPO III - CENTRO DI RACCOLTA**

Art. 46 – Centro Comunale di Raccolta

Art. 47 - Compiti del Gestore del Centro Comunale di Raccolta

Art. 48 - Accesso al Centro Comunale di Raccolta da parte degli utenti

Art. 49 - Apertura del Centro Comunale di Raccolta

Art. 50 - Modalità di conferimento Centro Comunale di Raccolta

Art. 51 - Rimostranze

#### **CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

Art. 52 - Oneri dei produttori e dei detentori

Art. 53 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

#### **CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 54 – Divieti

Art. 55 – Controlli

Art. 56 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

Art. 57 - Sanzioni

#### **CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

Art. 58 - Osservanza di altre disposizioni

Art. 59 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

Art. 60 - Danni e risarcimenti

Art. 61 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

Art. 62 - Entrata in vigore del regolamento

## CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m. e i. e in conformità alle altre norme vigenti.
- 2) Sono oggetto del presente Regolamento:
  - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
  - e. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
- 3) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie dei rifiuti per i quali le norme dispongono diversamente.

### Art. 2 - Principi generali

- 1) La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- 2) i rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza compromettere il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 3) la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- 4) gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dagli obbiettivi di riciclaggio recepiti con il D.Lgs. 205/2010, dalle norme successivamente emanate.

### Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c. **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d. **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- e. **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa pubblica ai sensi degli art. 200-201-202-203-204 del D.Lgs. 152/2006; ai sensi dell'art. 204 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 dell'art. 387 della legge 228/2012 e del presente regolamento, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito;
- f. **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
  - **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
  - **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in plastica e metallo) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

- g. **spazzamento**: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di ridotte piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- h. **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- i. **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- j. **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- k. **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- l. **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- m. **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006;
- n. **frazione organica**: i rifiuti a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità; in particolare i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo sia crudi sia cucinati, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina (tipo scottex per utenze domestiche), pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi e granaglie, tappi di sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
- o. **frazione recuperabile**: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia e cioè quegli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- p. **frazione non recuperabile**: i rifiuti dai quali non sia possibile recuperare materia;
- q. **utente**: chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte costituenti utenze;
- r. **utenze domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione. Esistono due tipologie di utenze:
- **utenza domestica singola**: utenza composta da un'unica unità abitativa;
  - **utenza domestica plurima**: utenza composta da più di un'unità abitativa;
- s. **utenze non domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera t);
- t. **gestore dei servizi**: soggetto individuato dal Comune per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- u. **imballaggi**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; si suddividono in:
- **imballaggio per la vendita o primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
  - **imballaggio multiplo o secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  - **imballaggio per il trasporto o terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- v. **rifiuti urbani pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti;
- w. **rifiuti ingombranti**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- x. **centro di raccolta**: area presidiata e allestita, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti o del gestore del servizio;

#### Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

##### 1. Sono rifiuti urbani:

- a) **i rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in: frazione organica; frazione non recuperabile; frazione recuperabile; rifiuti urbani pericolosi; rifiuti ingombranti;

- b) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) **i rifiuti vegetali:** i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) **i rifiuti sanitari:** i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi del presente Regolamento;
- f) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R.15.07.2003 n. 254, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati nel presente Regolamento.

## 2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali; i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - b) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
  - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
  - d) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
  - e) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
  - f) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
  - h) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - j) il combustibile derivato da rifiuti.
3. **Sono pericolosi i rifiuti non domestici** indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

## Art. 5 - Competenze del Gestore del servizio

- 1) Al Gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa pubblica, le seguenti attività:
  - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
  - b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
  - c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
  - d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
  - e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
  - f) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
  - g) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
  - h) Il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato;
- 2) La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati.

## Art. 6 - Competenze del Comune

- 1) Al Comune competono le seguenti attività:
  - a) l'emissione, di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire:
    - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di ritiro rifiuti urbani; l'individuazione delle aree di spazzamento;
    - le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
    - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

- l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
  - la definizione dei criteri per la stipula del contratto per la gestione del servizio;
- b) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
- c) l'adozione dei provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore;
- e) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da: depurazione di acque di scarico urbani; rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee; attività propria dell'amministrazione;

## **CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

### **TITOLO I - Principi generali**

#### **Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali**

- 1) Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
- 2) La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
- 3) Il Comune determina, attraverso il Capitolato d'oneri, le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
- 4) La gestione dei rifiuti urbani è effettuata di norma nell'intero territorio, comprese le zone sparse. Il Gestore del servizio per l'organizzazione dei servizi predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
- 5) La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

#### **Art. 8 – Classificazione delle utenze**

- 1) Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento le utenze sono classificate secondo la tipologia in utenze domestiche e utenze non domestiche, le utenze non domestiche sono ulteriormente classificate secondo della capacità di produrre rifiuti in utenze non domestiche selezionate (grandi produttori) e utenze non domestiche non selezionate (piccoli produttori).
- 2) Sono utenze domestiche:
  - a) Famiglie e cittadini residenti,
  - b) Titolari di seconda casa non residenti,
  - c) Occupanti a breve o lungo termine di unità immobiliari;
- 3) Sono utenze non domestiche selezionate "grandi produttori" per una specifica frazione di rifiuto:
  - a) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, case di riposo, mense, birrerie, bar, supermercati, plurilicenze alimentari/miste, strutture ricettive etc.
- 4) Sono utenze non domestiche non selezionate le utenze che non rientrano nell'elenco di cui al punto precedente.

#### **Art. 9 - La raccolta differenziata**

- 1) L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel presente Regolamento;
- 2) il sistema prevede il sistema di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale;
- 3) l'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti;
- 4) il Comune stabilisce:
  - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
  - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni di rifiuto;
  - c) per le nuove abitazioni e/o le ristrutturazioni dell'esistente; per i nuovi condomini e/o le ristrutturazioni dell'esistente; per le nuove attività commerciali e/o le ristrutturazioni dell'esistente è fatto obbligo di provvedere alla collocazione dei contenitori all'interno per le volumetrie idonee;
- 5) contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, dietro richiesta del Comune e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive

- in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico;
- 6) i titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli uffici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Comune nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

#### Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

- 1) Il Gestore su indicazioni del Comune cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini;
- 2) periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini;
- 3) periodicamente il Gestore del servizio su indicazioni del Comune diffonde, con opportune modalità, apposito materiale informativo (opuscolo, rivista periodica, ecc.) con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori. Il Gestore del servizio su indicazione del Comune, predispone e diffonde altresì, il calendario standard dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto. Per alcune utenze specifiche, con modalità e/o giorni di raccolta differenti da quelli standard, potranno essere predisposti e spediti calendari specifici;
- 4) sono inoltre date indicazioni sulla destinazione delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

#### Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo;
- 2) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal gestore del servizio senza diritto di privativa. Pertanto tale gestione non costituisce parimenti un obbligo per il soggetto gestore;
- 3) sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>	
<b>Codice C.E.R.</b>	<b>Descrizione</b>
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>	
<b>Codice C.E.R.</b>	<b>Descrizione</b>
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (toner per stampe esauriti contenenti sostanze pericolose)
<b>Imballaggi</b>	
<b>Codice C.E.R.</b>	<b>Descrizione</b>
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
<b>Toner</b>	
<b>Codice C.E.R.</b>	<b>Descrizione</b>
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
<b>Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate</b>	
<b>Codice C.E.R.</b>	<b>Descrizione</b>
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03
<b>Raccolta differenziata</b>	



Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 20 01 23 (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuoriuscio, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23)  quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
<b>Altri rifiuti urbani</b>	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia di strade e piazzali anche privati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

- 4) l'elenco di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere modificato dal Comune, con specifica Deliberazione di Giunta;
- 5) sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione annua di rifiuti non superi le seguenti quantità:
- per i rifiuti di cui al comma 3 che vengono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006: nessun limite quantitativo;
  - per i rifiuti di cui al comma 3 che non sono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti quantità, espresse in kg/mq (riferita alla superficie complessiva sottoposta a tassazione di ogni singola utenza non domestica);

Categorie di attività		Quantità (kg/mq/anno)
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	4
2	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	4
3	Alberghi con ristorante	7
4	Alberghi senza ristorante	4
5	Case di cura e di riposo	8
6	Uffici, Agenzie, Studi professionali	6
7	Banche ed Istituti di credito	3
8	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	6

9	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	7
10	Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	7
11	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	6
12	Attività industriali con capannone di produzione	1
13	Attività artigianali di produzione beni specifici	8
14	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	3
15	Bar, Caffè, Pasticcerie	2
16	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	15
17	Plurilicenze alimentari e/o miste	1
18	Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	35

- 6) per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, a giudizio del gestore del servizio, di un servizio dedicato con contenitori scarrabili o stazionari (benne, scarrabili, press-container), il Comune ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le stesse, per tali utenze selezionate la tassa è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, fermo restando l'applicazione dell'importo calcolato in base alla superficie tassabile, secondo le disposizioni regolamentari vigenti;
- 7) qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti speciali. Il Soggetto Gestore potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento.
- 8) ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento distinto dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa di cui si tratta nel presente Regolamento;
- 9) sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

#### **Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari**

- 1) Ai sensi del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c):
  - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
  - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento;
  - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
  - e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
  - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
  - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi degli art. 2 comma 1 lettera m) e art. 7 del D.P.R. 254/2003 a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

#### **Art. 13 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali**

- 1) Ai sensi del presente Regolamento, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
  - a) ordinaria attività cimiteriale;
  - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie previo trattamento;
  - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie previo trattamento;
- 2) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
  - a. fiori secchi;
  - b. corone;

- c. carta;
  - d. ceri e lumini;
  - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
  - f. materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali;
  - g. materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
- 3) I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
  - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
  - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - e) resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
- 4) Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 costituiti da:
- a) materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale;
  - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

## **TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

### **PARTE I GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DOMICILIARE**

#### **Art. 14 – Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte**

- 1) Il servizio di raccolta domiciliare è attivato per le seguenti utenze:
- a) Per tutte le utenze domestiche aventi sede sull'intero territorio comunale;
  - b) Per le utenze non domestiche aventi sede sull'intero territorio comunale;

#### **Art. 15 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani**

- 1) Sul Tutto il territorio comunale è attivata la raccolta domiciliare dei rifiuti ed è prevista la distribuzione di contenitori che dovranno essere utilizzati per il deposito dei materiali. I contenitori sono consegnati all'intestatario dell'iscrizione a ruolo o al condominio nella persona dell'Amministratore condominiale;
- 2) è prevista la fornitura di una "dotazione personale" e di una "dotazione del condominio" di idonea volumetria;
- 3) tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte;
- 4) i contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta;

#### **Art. 16 - Raccolta differenziata domiciliare**

- 1) I rifiuti sono conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi;
- 2) per il conferimento nei sacchi l'utente è tenuto a chiuderli strettamente. Allo stesso modo nel caso di conferimento nei contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti;
- 3) il rifiuto non va mai depositato sul suolo;
- 4) salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente;
- 5) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di strappare i sacchi e danneggiare i contenitori medesimi;
- 6) ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata domiciliare, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Gestore del servizio predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dal Capitolato d'oneri;
- 7) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, dovrà segnalarlo al Comune.

#### **Art. 17 - Esposizione per la raccolta domiciliare**

- 1) Il servizio di raccolta domiciliare è svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario di cui nel presente

- Regolamento, con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri;
- 2) i sacchi e contenitori sono esposti a cura dell'utente sulle pubbliche vie o sulle piazze, la nel giorno di raccolta non prima delle ore 7,00 e comunque non oltre le ore 10,00;
  - 3) i contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore.
  - 4) i contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi;
  - 5) i contenitori dopo lo svuotamento sono riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti nel presente Regolamento;
  - 6) il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio può accedere, per motivate esigenze su aree e/o strade private solo previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree e/o strade devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta;
  - 7) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, dovrà provvedere ad effettuare segnalazione presso il Comune.
  - 8) Qualora il gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente la mancata esecuzione, mediante telefono, fax o e-mail, al Comune che, effettuate le verifiche del caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione al Gestore.
- Il disservizio sarà recuperato dal gestore nella giornata feriale successiva alla comunicazione pervenuta da parte del Comune. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.

#### **Art. 18 – Disinfezione e sanificazione dei contenitori**

- 1) La disinfezione e sanificazione dei contenitori carrellati è a carico del gestore che la effettuerà se necessario.
- 2) Il lavaggio dei contenitori è eseguito a cura dell'utenza.

#### **Art. 19 Raccolta domiciliare della frazione non recuperabile**

- 1) La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
  - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
  - b) rifiuti speciali;
  - c) rifiuti urbani pericolosi;
  - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
  - e) Il servizio di raccolta della frazione non recuperabile è svolto con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri mediante mastelli o cassonetti idonei;
- 2) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivamente introduce i sacchetti nel contenitore.
- 3) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
- 4) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno del sacco per il rifiuto non recuperabile;
- 5) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, dovrà effettuare apposita segnalazione al Comune.

#### **Art. 20 Raccolta domiciliare della frazione organica**

- 1) La frazione organica è costituita dai rifiuti come specificato nel presente Regolamento.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri, mediante contenitori di colore marrone;
  - b) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti biodegradabili ben chiusi;
- 3) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico;
- 4) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, potrà usare l'adesivo di segnalazione;
- 5) ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

**Art. 21 Raccolta della frazione recuperabile costituita da  
imballaggi in vetro e metallo**

- 1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro e metallo, è svolto con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri, mediante contenitori di colore verde;
  - b) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti biodegradabili ben chiusi;
- 3) Tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- 4) Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori domiciliari per i rifiuti da imballaggi in vetro.
- 5) Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in vetro, l'operatore dovrà effettuare segnalazione al Comune.

**Art. 22 Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da  
imballaggi in plastica**

- 1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica. In particolare tali materiali sono:
  - a) contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica è svolto con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri e con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta avviene mediante sacchi trasparenti di polietilene, di adeguata volumetria;
  - b) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
  - c) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- 3) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica e metallo;
- 4) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in plastica dovrà effettuare segnalazione al Comune.

**Art. 23- Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da  
carta, cartone e tetrapak**

- 1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak;
- 2) il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:
  - a) con contenitore per la raccolta domiciliare congiunta di carta-cartone-tetrapak presso le utenze domestiche e non domestiche;
  - b) con raccolta a mano del solo cartone piegato e accatastato, per le sole utenze non domestiche esposto nelle vicinanze dell'attività come da calendario;
- 3) il servizio di raccolta della carta e cartone è svolto con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri;
  - b) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, il materiale è piegato e legato (non con filo metallico), al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
- 4) il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche è svolto con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta avviene con periodicità e con le modalità stabilite dal Capitolato d'oneri;
  - b) l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
  - c) il rifiuto viene piegato e ridotto in volume;
  - d) insieme al cartone non può essere conferita carta;
  - e) il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
- 5) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme;
- 6) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta- cartone- tetrapak, dovrà effettuare segnalazione presso il Comune.
- 7) imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta sono conferiti nel CCR.

**PARTE II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DI PROSSIMITA'**

**Art. 24 Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte**